

Statuto dell'Associazione

Titolo I Ragione sociale, sede, oggetto, durata

Art. 1

Denominazione

Promossa da Giovanni Carnevali, da Lamberto Gentili, da Duccio Marignoli, da Elisabetta Monini, da Matthias Quast, da Maria Chiara Rossi Profili, da Caterina Saponi, da Giovanna Saponi e da Bruno Toscano, si costituisce a Spoleto “amphitheatrum”, Associazione culturale no-profit.

L'Associazione nasce a Spoleto dall'omonima iniziativa culturale ideata da Matthias Quast nel 2006, nella convinzione che la città, attualmente oggetto di un profondo rinnovamento delle sue strutture, offra una grande disponibilità di spazi restaurati e costituisca perciò il sito ideale per lo svolgimento di attività formative, di ricerca e di scambi culturali.

La stessa denominazione “amphitheatrum” è programmatica: da una parte allude al sito dell'anfiteatro spoletino, futura sede di un quartiere universitario, alla cui vita si intende dare un contributo sostanziale; dall'altra reinterpreta l'etimologia della parola, in quanto l'Associazione si propone come piattaforma comune (*theatrum*) per il dialogo tra due (*amphi*) parti e la loro collaborazione (Art. 3).

La scritta “amphitheatrum” assume qualità di marchio nella veste tipografica a caratteri *Didot*: amphitheatrum.

Art. 2

Sede e organi di diffusione

L'Associazione ha sede legale presso piazzetta del Teatro Clitunno n. 2 a Spoleto (PG), c.a.p. 06049, ove si svolgerà la gestione amministrativo-contabile.

La sede legale può essere trasferita in altro comune solo con una delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci, e ciò comporterà la modifica dell'attuale Statuto. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali, senza che ciò comporti la modifica dello Statuto; i Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

L'Associazione avrà un sito internet con l'indirizzo “www.amphitheatrum.eu” per poter rendere pubblici i programmi e i risultati delle attività promosse; è previsto anche un periodico cartaceo sotto il titolo “amphitheatrum”.

Art. 3

Oggetto, finalità, attuazione

1. L'Associazione non ha fini di lucro e svolge unicamente attività di utilità culturale e sociale.

2. L'Associazione culturale "amphitheatrum" ha lo scopo principale di promuovere e realizzare attività di alta formazione.
In relazione a quest'attività, l'Associazione intende anche sostenere progetti di ricerca e di documentazione inerenti il patrimonio storico-artistico e contribuire alla realizzazione di mostre e di progetti di restauro.
3. Per la progettazione dei programmi e la loro attuazione il Consiglio Direttivo dell'Associazione nomina esperti (consulenti, coordinatori, docenti), che, a seconda delle competenze, possono essere scelti anche tra i Soci, e ne definisce i compiti e i compensi.
4. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4
Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Il suo eventuale scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea.

Titolo II
Patrimonio

Art. 5
Patrimonio e finanziamento

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che provengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai Soci Fondatori nella misura di EUR 100,00 (Euro cento) versati pariteticamente dai Fondatori stessi.
3. Per il conseguimento degli scopi istituzionali l'Associazione si avvarrà delle seguenti entrate:
 - a) versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
 - b) redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - c) contributi dello Stato, della Regione, degli Enti locali, della Comunità Europea e altre istituzioni pubbliche e private;
 - d) elargizioni di Soci o di terzi, donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili;
 - e) entrate provenienti da attività marginali ed eventuali di carattere commerciale e produttivo;
 - f) qualsiasi risorsa finanziaria ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel presente Statuto.
4. Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni no-profit che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
5. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per il funzionamento dell'Associazione e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

6. Le eventuali entrate provenienti da attività di carattere commerciale e produttivo non devono prevalere sulle altre entrate dell'Associazione.

7. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

8. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

9. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può pertanto darsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

10. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Titolo III Soci

Art. 6 Categorie dei Soci

1. Sono Soci dell'Associazione:

- a) i Soci Fondatori
- b) i Soci Ordinari
- c) i Soci Benemeriti
- d) i Soci Sostenitori
- e) i Soci Juniores

ad a: Sono Soci Fondatori coloro che firmano l'Atto della Costituzione dell'Associazione e che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

ad b: Sono Soci Ordinari le persone fisiche che versano la quota annuale d'iscrizione finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

ad c: Sono Soci Benemeriti i Soci che elargiscono donazioni pari o superiori a EUR 1.000 (Euro mille).

ad d: Sono Soci Sostenitori le persone giuridiche (istituti, imprese, associazioni ed enti) che offrono un contributo finanziario, annuale o mensile, per lo svolgimento delle attività promosse dall'Associazione. La misura di tale contributo viene proposta dal Consiglio Direttivo.

ad e: Sono Soci Juniores gli studenti maggiorenni. Per essi la quota annuale è ridotta alla metà.

2. La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo può creare un Albo d'onore in cui possono essere iscritte persone fisiche ed enti che, a giudizio del Consiglio Direttivo, abbiano contribuito meritoriamente alla vita dell'Associazione. Gli iscritti all'Albo d'onore non hanno lo stato di socio.

Art. 7

Adesione e Rapporto associativo

1. L'adesione all'Associazione è espressa su specifica domanda rivolta al Consiglio Direttivo e recante la dichiarazione di dividerne le finalità e l'impegno di osservarne lo Statuto. Il Consiglio Direttivo deciderà l'ammissione entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.

2. L'adesione all'Associazione comporta per il Socio il diritto di voto nell'Assemblea sempreché sia in regola con i versamenti delle quote associative.

3. Il Socio inadempiente agli obblighi sociali e che non si conformi alle deliberazioni dei componenti organi dell'Associazione è passibile, secondo la gravità dei casi, delle seguenti sanzioni:

- a) lettera di richiamo;
- b) sospensione dei diritti sociali per un periodo di tempo non superiore a sei mesi;
- c) espulsione.

Organo competente per le decisioni relative all'applicazione delle sanzioni suddette è il Consiglio Direttivo, il quale dovrà comunicare al Socio inadempiente il provvedimento assunto con le relative motivazioni; la comunicazione potrà avvenire con lettera raccomandata, con fax o con e-mail o con affissione, per un periodo di almeno trenta giorni, presso la sede legale dell'Associazione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo è ammessa istanza all'Assemblea ordinaria dell'Associazione o alla prima assemblea utile.

Tale ricorso deve proporsi con lettera raccomandata da inviarsi al Presidente dell'Associazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Consiglio Direttivo.

4. La qualità di Socio si perde:

- a) per perdita di uno dei requisiti in base ai quali la domanda di iscrizione è stata accettata;
- b) per morosità di oltre sei mesi nel pagamento dei contributi relativi alla quota sociale annuale;
- c) per l'accertamento di circostanze tali che, se accertate all'atto dell'ammissione, avrebbero escluso l'ammissione stessa;
- d) per manifesta violazione dello spirito e degli scopi dell'Associazione, sopra definiti all'art. 3;
- e) per recesso.

Titolo IV

Organi e Amministrazione

Art. 8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Collegio dei Revisori

Art. 9

Assemblea

1. L'Associazione ha il suo organo sovrano nell'assemblea dei Soci.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione.

L'Assemblea Generale dei Soci si riunisce in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria quando la convocazione sia decisa dal Consiglio Direttivo, o sia richiesta da almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.

2. All'Assemblea competono i seguenti poteri:

- a) eleggere con mandato triennale i membri del Consiglio Direttivo tra i Soci, salvo la possibilità di nominarne uno scelto fra i non Soci, e quelli del Collegio dei Revisori;
- b) stabilire il sistema di votazione, palese o a scrutinio segreto per il rinnovo di cariche;
- c) deliberare eventuali compensi per i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- d) approvare i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione, presentati dal Consiglio Direttivo;
- e) eleggere l'eventuale Presidente Onorario.

3. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione via posta, fax o e-mail o affissione presso la sede legale contenente "l'ordine del giorno", la data, l'ora e il luogo dell'adunanza e spedita ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.

4. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega scritta tanti Soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto al voto più 1. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti.

I Soci partecipano all'Assemblea personalmente o a mezzo di delegato munito di mandato scritto, purché membro dell'Associazione.

Ciascun Socio potrà essere portatore di non più di tre deleghe scritte.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Per le deliberazioni relative a modifiche del presente Statuto, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta con lettera da inviare per posta, fax o e-mail o affissione presso la sede legale almeno quindici giorni prima ed è necessaria la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto al voto per la validità dell'assemblea, la quale potrà deliberare a maggioranza dei presenti.

Delle deliberazioni viene redatto il verbale firmato dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente se nominato.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da tre a sette membri a scelta dell'Assemblea.

Possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo solo persone scelte fra i Soci; tuttavia può essere eletto fra i membri del Consiglio Direttivo anche un non socio, purché in grado di apportare un contributo significativo all'attuazione dei programmi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, con facoltà di delega specifica ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un altro dei suoi componenti.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

Il Consiglio in particolare

- nomina i nuovi Soci e ne determina l'esclusione;

- stabilisce le quote annue di Associazione e le relative modalità di pagamento;
- nomina, per la progettazione dei programmi e per la loro attuazione, i professionisti (consulenti, coordinatori, docenti), che possono essere scelti anche tra i Soci, e ne definisce i compiti e i compensi;
- predisporre il bilancio preventivo e redige il conto consuntivo;
- accetta eventuali Soci Sostenitori.

Art. 11

I Revisori dei Conti

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, eletti annualmente dall'Assemblea dei Soci, se e quando lo riterrà necessario.

Il Presidente dovrà essere scelto fra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e il rispetto delle norme di legge e dello Statuto.

Potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Dovranno controllare la correttezza e la regolare predisposizione del bilancio di esercizio e predisporre una loro relazione al bilancio.

Art. 12

I Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.

Art. 13

Bilancio annuale

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Art. 14

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi del totale dei voti dell'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma di chiusura

Art. 15

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.